

VERBALE

Il giorno 10 maggio 2019, nei locali della sede AGEA di Via Palestro, 81, ha avuto luogo l'incontro

TRA

l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – nelle persone del Presidente della Delegazione Amministrativa, d.ssa Concetta Lo Conte e dei Componenti della stessa, dr. Pierpaolo Fraddosio e dr. Francesco Vincenzo Sofia;

E

le Organizzazioni Sindacali, Confederazioni Sindacali:

FP CGIL AGEA

FP CISL AGEA

UILPA AGEA

nel corso del quale

TENUTO CONTO

che con disposizione del Direttore dell'Area Amministrazione n.12 del 13 marzo 2019 è stato rideterminato il Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente dell'AGEA per l'anno 2018;

LE PARTI

come sopra descritte, vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigenziale dell'anno 2018, sottoscritta il 14 marzo 2019, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il relativo parere di competenza

PRENDONO ATTO

CHE con nota n.2744 dell'8 aprile 2019 l'ARAN ha chiarito che gli incrementi di cui all'articolo 76, comma 3, lettera a) del CCNL Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 non sono soggetti al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del d. lgs n.75/2017, mentre le voci di alimentazione del Fondo previste dall'articolo 76, comma 3, lettere b) e c) nonché quelle di cui all'articolo 76, comma 4, lettera d) *“non rappresentano incrementi contrattuali corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art.48 del d. lgs. n.165/2001. Si ritiene, pertanto, che non rientrino nelle esclusioni dal limite di crescita dei fondi previste dall'art.11 del D.L. n.135/2018.”*;

CHE, conseguentemente, la rideterminazione del Fondo di cui alla sopra citata disposizione del Direttore dell'Area Amministrazione n.12 del 13 marzo 2019 è in linea con quanto specificato dall'ARAN;

CHE con nota prot. n. DFP 0029042 P del 2 maggio 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva – nel sottolineare l'inderogabilità della disciplina contrattuale di livello nazionale sugli

dr. Concetta Lo Conte
dr. Pierpaolo Fraddosio
dr. Francesco Vincenzo Sofia

gr

gcl. m. l. n.
d. 27.05.19

istituti disciplinati agli artt. 19 e 20 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-2018 nonché il rispetto della previsione di cui all'art.2, punto 10 "Risorse destinate a produttività e legate al Sistema di misurazione e valutazione della performance", lettera c), ha ritenuto, visto anche il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP "che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso nei limiti indicati nella presente nota e nel citato parere allegato";

CHE con nota prot. n. 79554 del 24 aprile 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, nell'evidenziare che "in base a quanto previsto dagli artt. 76 e 77 del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018, che disciplinano rispettivamente la costituzione e l'utilizzo del fondo risorse decentrate, le risorse relative ai compensi per lavoro straordinario, non sono più indicate tra quelle destinate a gravare sul predetto Fondo della contrattazione integrativa" rappresenta che "l'importo del Fondo va rideterminato in euro 3.238.641,70, valore ottenuto decurtando dall'ammontare del Fondo di cui all'accordo in esame, pari a € 3.888.641,70, le risorse destinate allo straordinario, indicate all'articolo 2, punto 6, pari a € 650.000.", specificando altresì che "Tali risorse dovranno confluire in uno specifico stanziamento ed inoltre, in relazione al rispetto degli obblighi di legge ed al fine di garantire la neutralità finanziaria, si rappresenta la necessità che tale stanziamento dovrà costituire un tetto massimo da non superare, a decorrere dall'anno 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del d. lgs 75/2017";

E CONVENGONO

di sottoscrivere il Contratto Collettivo Integrativo di Ente per il personale di qualifica non dirigenziale relativo all'anno 2018 nel testo che costituisce parte integrante del presente verbale.

PER L'AMMINISTRAZIONE



PER LA PARTE SINDACALE

CISL FP	Maria Condorelli
CISL FP AGEA	Giuseppe Chirillone
RSU CISL	Giuseppe Tenna
OP/PA AGEA	F. P. P.
CGIL RSU	Giuseppe P. P.
RSU UIL	Roberto P. P.
RSU UIL	Stefano
FP CGIL	Giuseppe P. P.
CGIL RSU	F. P. P.
RSU CGIL	Maurizio P. P.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)
ANNO 2018

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including the text 'Gch. 103'.

PREMESSA

Il presente Accordo è stipulato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2016-2018 e inerisce l'utilizzazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per l'anno 2018.

Il citato Fondo Risorse Decentrate è stato rideterminato provvisoriamente dall'Amministrazione con disposizione n.12 del 13 marzo 2019, applicando l'articolo 76, comma 2 e l'articolo 89, comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018.

Le parti concordano di continuare, nel seguito, l'attività negoziale per la parte normativa.

Articolo 1 Campo di applicazione e durata



Il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale, dipendente dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale in posizione di comando presso l'Agea, esclusi i dirigenti, e concerne il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Articolo 2 Fondo Risorse Decentrate 2018

Per l'anno 2018, tenuto conto di quanto esposto in premessa, il Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigenziale dell'Agenzia ammonta ad € 3.238.641,70.

Le parti concordano che l'importo sopra indicato sia destinato a finanziare, per l'anno 2018, i seguenti istituti:

1. € 399.540,00 per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione, per l'anno 2018, dell'indennità di ente, di cui all'art.35 del CCNL Enti Pubblici non Economici 1/10/2007, come previsto all'articolo 89, comma 1, lettera a) del CCNL del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018;
2. € 1.223,60 per la copertura degli oneri per i passaggi dall'area A all'area B;
3. € 432.009,75 per la copertura degli oneri derivanti dagli sviluppi economici all'interno delle aree (anni 2001 – 2005 – 2006 – 2008 – 2010);
4. € 198.256,90 per la copertura degli oneri derivanti dagli sviluppi economici all'interno delle aree anno 2017;



5. € 10.000,00 per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità per specifiche attività (maneggio valori e rischio) e per reperibilità;
6. € 880.080,00 per la copertura degli oneri destinati alla corresponsione dell'indennità di flessibilità organizzativa. Tale indennità è finalizzata all'attuazione di un modello logistico aziendale coerente con le esigenze operative ed organizzative dell'Ente, consistenti in maggiore flessibilità e più ampia copertura dell'orario di servizio. Il personale interessato dovrà comunicare la propria adesione all'inizio di ogni anno solare, indicando il giorno della settimana in cui intende assicurare la prestazione. Eventuali modifiche della giornata prescelta potranno essere comunicate all'inizio di ciascun quadrimestre solare. L'indennità di flessibilità organizzativa, da erogarsi con cadenza mensile e basata sull'area di appartenenza, è la seguente:

€ 320,00 lordi per l'Area C;

€ 280,00 lordi per le Aree A e B;

ed è attribuita per le seguenti prestazioni:

- protrazione oltre l'orario di lavoro ordinario per otto ore mensili;
- disponibilità ad orari disagiati;
- copertura dell'orario di servizio in coerenza con gli obiettivi istituzionali, assicurando un numero di quattro prestazioni aggiuntive (di due ore ciascuna) previste nel mese.

Ad un contenuto contingente di personale delle aree, pari a un numero massimo di 37 unità individuate dai Capi Area dell'Agenzia, proporzionalmente al numero dei dipendenti assegnati, anche con possibilità di rotazione, è riconosciuto, in relazione alle seguenti prestazioni:

- protrazione oltre l'orario di lavoro ordinario per 16 ore mensili;
- disponibilità ad orari disagiati;
- copertura dell'orario di servizio in coerenza con gli obiettivi istituzionali assicurando un numero di otto prestazioni aggiuntive (due ore cadauna) previste nel mese;

anche il seguente differenziale di indennità di flessibilità organizzativa, basato sull'area di appartenenza:

€ 180,00 lordi per l'Area C;

€ 120,00 lordi per le Aree A e B.

L'entità di tale contingente dovrà ridursi, nell'anno 2019, a n. 20 unità medie annue mentre nell'anno 2020 lo stesso dovrà essere ulteriormente ridotto a n. 15 unità medie annue.

E' consentito il recupero fino ad un massimo di otto prestazioni aggiuntive non eseguite/anno.

L'assenza dal servizio per ferie o per qualsiasi altra causa in uno dei giorni programmati per la prestazione aggiuntiva non fa venir meno la possibilità del recupero della prestazione

aggiuntiva non eseguita, fermo restando l'obbligo di effettuare tale prestazione entro il mese successivo, anche utilizzando la/le giornata/e prescelta/e per la protrazione, una volta completato, per il mese corrente, l'obbligo derivante dall'adesione all'istituto in questione.

L'assenza dal servizio per ferie e malattia, per periodi minimi di una settimana, anche nel caso di contiguità tra le due tipologie, nonché le festività che coincidono con il giorno indicato per la prestazione aggiuntiva e l'adesione allo sciopero da parte di una o più Organizzazioni sindacali non concorrono alla decurtazione delle otto possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell'anno. Resta confermato l'obbligo di effettuare la prestazione entro il mese successivo.

Nel caso di malattia, il recupero delle prestazioni non rese va effettuato entro il mese successivo alla ripresa del servizio; nel caso di malattia superiore ai 30 giorni sarà possibile il recupero delle prestazioni, riferite ad un massimo di tre mesi, entro i due mesi successivi alla ripresa del servizio.

E' consentito l'utilizzo di banca ore e permessi a vario titolo nelle ore antimeridiane (ore 12.30) della giornata in cui si effettua la prestazione aggiuntiva. Qualsiasi permesso, utilizzato nelle ore postmeridiane e non recuperato nella medesima giornata, inficia la validità della stessa protrazione.

Il personale in missione o servizio fuori sede nella giornata indicata di prestazione aggiuntiva dovrà dimostrare con documentazione giustificativa, validata dal Dirigente, di aver svolto l'orario utile alla corresponsione dell'indennità.

Il personale in aspettativa non retribuita, a qualsiasi titolo, non può recuperare le giornate di prestazione aggiuntiva perse.

L'indennità di flessibilità organizzativa è corrisposta per 12 mesi, salvo i casi di riduzione conseguenti alla mancata prestazione.

L'indennità base può essere percepita anche dal personale in part-time verticale, in proporzione alla retribuzione in godimento e ferme restando le prestazioni previste; l'indennità può essere percepita dal personale in part-time verticale con attività lavorativa resa su mesi interi, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

Per il personale in part-time verticale, sempre in applicazione dell'articolo 32, comma 2, quinto trattino del CCNL Enti pubblici non economici del 16.2.1999, è consentita, in alternativa, l'adozione di un'articolazione della prestazione lavorativa con svolgimento della flessibilità su due giorni/settimana con orario 9.00 – 17.12 e pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00, con un'indennità relativa a tali giornate pari a € 25,00/di.

7. € 129.100,00 per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi per le posizioni organizzative – disciplinate dal CCNL del comparto Enti pubblici non Economici e

Ch. Conti

6
per

confermate dall'articolo 96 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-2018 - attribuibili a personale in servizio presso l'Agenzia, da erogarsi su base mensile per tredici mensilità. Le parti, altresì, convengono sulla seguente qualificazione e quantificazione delle posizioni organizzative:

- posizione organizzativa corrispondente a funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, con indennità pari a € 2.582,28 annui lordi per tredici mensilità (Tipologia 1);
- posizione organizzativa connessa ad attività – ivi comprese quelle informatiche – con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso dei titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all'esercizio delle relative funzioni, con indennità pari a € 2.000,00 annui lordi per tredici mensilità (Tipologia 2);
- posizione organizzativa connessa ad attività di staff, ispettiva o di vigilanza e controllo caratterizzata da elevata autonomia ed esperienza, con indennità pari a € 1.500,91 annui lordi per tredici mensilità (Tipologia 3).

8. € 5.086,00 per l'accantonamento TFR su indennità di ente;

9. Risorse destinate a produttività e legate al Sistema di misurazione e valutazione della performance:

a) € 844.910,78 per la copertura degli oneri connessi al Compenso Individuale di Produttività. Il compenso è legato esclusivamente alla valutazione del contributo individuale, effettuata mediante la scheda di valutazione del dipendente interessato, prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nell'Agenzia. Il compenso è riservato ai dipendenti in servizio presso l'Agenzia che, avendo maturato cinque anni di servizio effettivo in AGEA alla data del 1° gennaio 2018, ricevano nell'anno di erogazione una valutazione dell'apporto individuale non inferiore a 9/20.

Il Compenso Individuale di Produttività sarà erogato in misura percentuale variabile, corrispondente al punteggio di valutazione conseguito, come da tabella che segue:

Punteggio valutazione	Percentuale di erogazione del Compenso Individuale di Produttività
Da 16 a 20	100%
Da 12 a 15	75%
Da 9 a 11	50%
Da 0 a 8	0%

Di tale compenso una parte verrà erogata, in corso d'anno, sulla base degli esiti della verifica effettuata con scheda di valutazione individuale quadrimestrale, predisposta dai dirigenti entro la fine del quadrimestre di riferimento, in applicazione della precedente

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

tabella e in base all'effettiva presenza in servizio, in linea con il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, secondo le misure massime previste dalla seguente tabella:

Posizione economica	Importo massimo erogabile a seguito di valutazione quadrimestrale
C5	€ 1.784,00
C4	€ 1.704,00
C3 – C2 – C1	€ 1.680,00
B3 – B2 – B1 – A3	€ 1.640,00

Il saldo, erogabile con le medesime modalità e importi delle quote quadrimestrali, è legato alla scheda di valutazione individuale annuale complessiva, sui cui esiti verrà conguagliato l'importo annuo spettante.

Per i dipendenti in part-time gli importi della tabella sono rapportati alle percentuali di prestazione lavorativa.

In occasione di progressioni all'interno delle aree a decorrere dall'anno 2017, il Compenso Individuale di Produttività riassume prioritariamente la quota di incremento fissata per le stesse dal contratto integrativo. Pertanto, l'importo destinato a tale istituto è ridotto delle somme di cui ai precedenti punti 4 e 5;

- b) € 236.904,27 per la corresponsione dei compensi correlati alla produttività collettiva;
- c) € 101.530,40 per la corresponsione dei compensi correlati alla produttività individuale, correlata congiuntamente sia ai risultati di ufficio che al contributo individuale, secondo i criteri di valutazione del perseguimento degli obiettivi dell'Ente e individuali, nel rispetto della vigente normativa in materia e del Sistema di misurazione e valutazione delle performance. Nell'attribuzione della valutazione relativa alla produttività individuale, l'attribuzione della valutazione di "eccellente" non può superare la percentuale del trenta per cento del personale in servizio presso ogni ufficio dirigenziale di seconda fascia, presidio non dirigenziale o struttura di supporto. Gli eventuali arrotondamenti o le eccellenze non attribuite per ufficio, ferma restando la percentuale del 30%, verranno calcolati a livello di Area. La maggiorazione del premio individuale, prevista dall'art. 78 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-18, è attribuita, nella misura del 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, a n. 5 unità di personale, individuate dai direttori di Area tra il personale cui è stata riconosciuta la valutazione più elevata, in proporzione al numero di dipendenti assegnato a ciascuna Area.

Ch. C. K. /

men
gch.
8
15

Tutte le eventuali somme non erogate, a valere sul Fondo Risorse Decentrate in applicazione del CCNL, sono riassegnate alla produttività individuale ed alla produttività collettiva dell'anno di riferimento nella rispettiva misura del trenta e settanta per cento.

Riguardo alle prestazioni di lavoro straordinario, determinate dall'Amministrazione e con risorse appostate su apposito capitolo del bilancio di previsione 2018 nell'importo di € 650.000,00, ai sensi dell'articolo 25 del vigente CCNL Funzioni centrali, le parti intendono tener conto delle difficoltà operative di gran parte degli uffici, dovute alle particolari tipologie degli adempimenti di competenza, anche in relazione ai rapporti con gli organismi propri dell'Unione Europea e con i soggetti interessati del settore agricolo, convenendo sulla possibilità di elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario, fissato in 200 ore annue dal comma 3 del citato articolo 25. Tale elevazione, specificamente motivata, è riservata al personale autorizzato dai Direttori di Area, in correlazione alle necessità evidenziate dai singoli uffici.

Articolo 3

Modifica accordo istituto banca delle ore


All'accordo sull'istituto della banca delle ore, sottoscritto in data 4 aprile 2007, si apporta la seguente modifica, con effetto dal 1° gennaio 2019:

“I dipendenti, che aderiscono all'istituto della banca delle ore, possono accantonare sul proprio conto corrente individuale le ore eccedenti il lavoro ordinario, debitamente autorizzate, nella misura di 50 ore oppure di 80 ore, previa presentazione di apposita richiesta entro il 10 gennaio di ciascun anno.”

Articolo 4

Rinvio discussione ulteriori tematiche contrattuali

Le parti concordano che nell'anno 2019 si procederà all'attivazione di sessioni negoziali per la completa definizione degli aspetti normativi del contratto integrativo. Si procederà, altresì, al confronto di cui all'art.5, comma 3, lettera e) ed f) inerenti rispettivamente i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative stesse, nonché lettera c) relativa ai criteri generali dei sistemi di valutazione della performance, utili ai fini della rielaborazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di AGEA.



Articolo 5

Clausola di salvaguardia

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, nel corso della validità del presente contratto, intervenissero integrazioni e/o modificazioni di carattere legislativo o contrattuale, le stesse saranno oggetto di analisi congiunta e recepimento nel contratto integrativo.

LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

Concetta C...
W...
M...

LA DELEGAZIONE SINDACALE

CISL FP *Mario Condore*
CISL FTAKER *Giuseppe Chillo*
RSU CISL *Giuseppe...*
UIL PA ABAIA *...*
CGIL ARBA BO *...*
RSU UIL *...*
FPCGIL *...*
RSU CGIL *...*
RSU CGIL *...*

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2018

		Importi
Quota iscritta sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2018	Indennità di ente	€ 399.540,00
	Passaggi dall'area A all'area B	€ 1.223,60
	Progressioni economiche 2001-2005-2006-2008-2010	€ 432.009,75
	Progressioni economiche 2017	€ 198.256,90
	Previsione risorse da destinare a specifiche attività e ai turni di reperibilità	€ 10.000,00
	Previsione risorse da destinare all'indennità di flessibilità organizzativa	€ 880.080,00
	Previsione risorse da destinare alle posizioni organizzative	€ 129.100,00
	Accantonamento TFR (indennità di ente)	€ 5.086,00
	Risorse destinate a produttività e legate a valutazione:	
	1) Compenso individuale di produttività	€ 844.910,78
2) Previsione risorse da destinare alla produttività collettiva;	€ 236.904,27	
3) Previsione risorse da destinare alla produttività individuale correlate congiuntamente ai risultati di ufficio e al contributo individuale	€ 101.530,40	
	FRD 2018	€ 3.238.641,70

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes